

Assicurazione a vita intera a premio unico **Global Valore Protetto**

Il presente Fascicolo informativo, contenente: **Scheda sintetica - Nota informativa - Condizioni di assicurazione - Glossario - Modulo di proposta**, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del modulo di proposta.

Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

■ 1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Genertellife S.p.A. è società appartenente al Gruppo Generali.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 921,8 milioni di Euro di cui:

- 168,2 milioni relativi al capitale sociale e
- 753,6 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è pari al 180,30%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Global Valore Protetto.

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto indicata nel Documento di Polizza.

È possibile esercitare anche il diritto di riscatto parziale purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto e solo qualora al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta il Contraente abbia scelto la "Versione ad Accumulo".

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede esclusivamente il versamento di un **premio unico** iniziale.

Importo minimo: **Euro 5.000,00**

Importo massimo: **Euro 1.000.000,00**

■ 2. Caratteristiche del contratto

Global Valore Protetto è un'assicurazione che intende soddisfare le seguenti esigenze di copertura assicurativa e di risparmio:

- realizzare, in un arco di tempo a scelta del Contraente, l'incremento di Valore delle somme investite prevedendo due possibili soluzioni che permettono di garantirsi un reddito annuo ("Versione Cedola") oppure un capitale rivalutato ("Versione ad Accumulo");
- mantenere Protetto il proprio stile di vita e/o quello dei propri cari, qualora non sia più possibile farlo in caso di decesso o di invalidità totale permanente conseguenti ad infortunio.

Si precisa che una parte del premio versato viene trattenuta dall'impresa a fronte dei costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al verificarsi degli eventi descritti negli articoli 1.1, 1.2, 1.3 e 8 delle Condizioni di Polizza.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

■ 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita	
Pagamento di somme periodiche (presente solo nella "Versione Cedola")	In caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, il pagamento di somme periodiche di ammontare variabile (si veda Art. 1.1 delle Condizioni di Polizza).
b) Prestazioni in caso di decesso	
Capitale	In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati nel documento di Polizza dal Contraente.
c) Coperture complementari	
Capitale	In caso di infortunio dell'Assicurato, che abbia come conseguenza il decesso oppure un'invalidità totale permanente del medesimo, il pagamento, ai Beneficiari (in caso di decesso) oppure all'Assicurato (in caso di invalidità totale permanente), di una indennità sotto forma di capitale stabilita in base a quanto indicato agli Articoli 1.2, 1.3 delle Condizioni di Polizza. Gli indennizzi per morte e invalidità totale permanente non sono cumulabili.
d) Opzioni contrattuali	
Opzione da capitale in rendita vitalizia	La conversione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto totale in una rendita immediata vitalizia.
Opzione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia	La conversione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto totale in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni.
Opzione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia	La conversione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto totale in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni.
Opzione da capitale in rendita certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia	La conversione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto totale in una rendita immediata vitalizia certa fino al recupero del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure di riscatto totale.
Opzione da capitale in rendita reversibile	La conversione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto totale in una rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale.
Opzione da capitale in rendita vitalizia "controassicurata"	La conversione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto totale in una rendita immediata vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito annuo pari allo 0,00% (la rivalutazione annua delle prestazioni non può di conseguenza risultare mai negativa).

Nella "Versione ad Accumulo", le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente soporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio unico versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Articoli 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 18 delle Condizioni di Polizza.

■ 4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei costi delle coperture complementari.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata Ri.Alto

Versione Cedola (Tariffa V1 CED GA) - Garanzia ACMA-ITP 50%

Ipotesi adottate:

Premio unico: Euro 15.000,00

Sesso Assicurato: qualunque

Età Assicurato: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	2,24%
10	1,85%
15	1,72%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	2,24%
10	1,85%
15	1,72%
20	1,65%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	2,24%
10	1,85%
15	1,72%
20	1,65%
25	1,61%

Versione ad Accumulo (Tariffa V1 GA) - Garanzia ACMA-ITP 50%

Ipotesi adottate:

Premio unico: Euro 15.000,00

Sesso Assicurato: qualunque

Età Assicurato: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	2,20%
10	1,80%
15	1,67%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	2,20%
10	1,80%
15	1,67%
20	1,60%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	2,20%
10	1,80%
15	1,67%
20	1,60%
25	1,56%

Versione Cedola (Tariffa V1 CED GA) - Garanzia ACMA-ITP 100%

Ipotesi adottate:

Premio unico: Euro 15.000,00

Sesso Assicurato: qualunque

Età Assicurato: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	2,29%
10	1,89%
15	1,76%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	2,29%
10	1,89%
15	1,76%
20	1,70%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	2,29%
10	1,89%
15	1,76%
20	1,70%
25	1,66%

Versione ad Accumulo (Tariffa V1 GA) - Garanzia ACMA-ITP 100%

Ipotesi adottate:

Premio unico: Euro 15.000,00

Sesso Assicurato: qualunque

Età Assicurato: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	2,25%
10	1,85%
15	1,72%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	2,25%
10	1,85%
15	1,72%
20	1,65%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	2,25%
10	1,85%
15	1,72%
20	1,65%
25	1,61%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Ri.Alto" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2009	4,27%	2,82%	3,54%	0,75%
2010	4,10%	2,65%	3,35%	1,55%
2011	4,40%	2,95%	4,89%	2,73%
2012	4,45%	3,00%	4,64%	2,97%
2013	4,40%	2,95%	3,35%	1,17%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.

Genertellife S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

I rappresentanti legali

Dott. Davide Angelo Passero



Dott. Roberto Martinolli



Documento aggiornato a maggio 2014

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

■ **A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**

1 - Informazioni generali

- a) Genertellife S.p.A. è società appartenente al Gruppo Generali
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- c) Recapito telefonico: 041 5939611
Sito Internet: www.genertellife-partners.it
Indirizzo e-mail: genertellife@genertellife-partners.it
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al numero 1.00141

Si rinvia all'home-page del sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

■ **B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**

2 - Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto ha una durata che coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico, prevede le seguenti prestazioni assicurative:

prestazioni principali

- in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto (presente solo nella "Versione Cedola);
- in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

prestazioni complementari

- in caso di decesso dell'Assicurato, conseguente ad infortunio, in qualsiasi epoca avvenga;
- in caso di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato, conseguente ad infortunio, in qualsiasi epoca avvenga.

Si rinvia agli Articoli 1.1, 1.2, 1.3, 2 e 3 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni principali e complementari.

Sono previste inoltre delle opzioni contrattuali relativamente alle prestazioni in caso di decesso/Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale; si rinvia all'Articolo 5 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole opzioni.

AVVERTENZA: le prestazioni complementari in caso di decesso/Invalidità Totale Permanente prevedono delle Esclusioni che comportano una limitazione della copertura assicurativa; per i dettagli si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni di Polizza.

Si precisa che il capitale liquidabile in caso di decesso/Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga e le somme periodiche liquidabili in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto sono il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito annuo pari allo 0,00% (la rivalutazione annua delle prestazioni non può di conseguenza risultare mai negativa).

Nella "Versione ad Accumulo", le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

3 - Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'Assicurato.

Il presente contratto prevede esclusivamente la corresponsione di un premio unico al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta. Tale premio unico viene versato alla Società tramite addebito sul conto corrente bancario, come indicato nel modulo di Proposta.

4 - Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto prevede una partecipazione agli utili conseguiti annualmente dalla Gestione Speciale Ri.Alto che è una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società.

L'assegnazione della partecipazione agli utili avviene ad ogni ricorrenza annuale del contratto e consiste nell'attribuire al capitale assicurato il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto diminuito di un valore trattenuto dalla Società come specificato al Punto 5.2 della presente Nota Informativa.

Si rinvia per maggiori dettagli all'Articolo 18 delle Condizioni di Polizza relativo alla clausola di rivalutazione ed al regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza stesse.

Per gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente stesso è informato che il contratto è concluso.

■ C. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

5 - Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi sono espressi sia in valore assoluto che in valore percentuale (caricamento) del premio unico come riportato nelle seguenti tabelle:

Spese di emissione del contratto		Euro 50,00
Premio unico versato al netto delle spese di emissione		Caricamento
Da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00 inclusi		3,50%
Oltre Euro 50.000,00 fino a Euro 100.000,00 inclusi		3,25%
Oltre Euro 100.000,00 fino a Euro 200.000,00 inclusi		3,00%
Oltre Euro 200.000,00 fino a Euro 350.000,00 inclusi		2,50%
Oltre Euro 350.000,00 fino a Euro 500.000,00 inclusi		1,50%
Oltre Euro 500.000,00 fino a Euro 750.000,00 inclusi		1,00%
Oltre Euro 750.000,00 fino a Euro 1.000.000,00		0,50%

5.1.2. Costi per riscatto

Non sono previsti costi.

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Gestione separata Ri.Alto	
Premio unico versato al netto delle spese di emissione	Percentuale trattenuta sul rendimento annuo
Inferiore o pari a Euro 500.000,00	1,35 punti percentuali
Superiore a Euro 500.000,00	1,15 punti percentuali

Tali trattenuti si incrementano di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

In presenza delle Garanzie A.C.M.A. e I.T.P. ed in funzione del premio unico versato, ai suddetti trattenuti vengono applicati dei costi, sotto forma di ulteriori punti percentuali da prelevare sul rendimento annuo della gestione. Nella tabella che segue vengono evidenziati sia tali costi che il conseguente trattenuto sul rendimento annuo:

Premio unico versato al netto delle spese di emissione	Garanzia A.C.M.A./ I.T.P.	Costi da applicare al trattenuto*	Trattenuto sul rendimento annuo
Inferiore o pari a Euro 500.000,00	100%	0,10 punti percentuali	1,45 punti percentuali
Inferiore o pari a Euro 500.000,00	50%	0,05 punti percentuali	1,40 punti percentuali
Superiore a Euro 500.000,00	50%	0,05 punti percentuali	1,20 punti percentuali

* Tali costi cessano di essere applicati successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

* * *

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto	
"Versione ad Accumulo"	64,04%
"Versione Cedola"	65,72%

6 - Sconti

AVVERTENZA: in occasione di specifiche iniziative commerciali limitate nel tempo, l'impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio.

7 - Regime fiscale

Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al presente contratto.

Somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Somme corrisposte in caso di riscatto

Le somme corrisposte in caso di riscatto,

- in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, pari al 26%*;
- in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 26%*. Al capitale maturato, prima di essere convertito in rendita vitalizia, si applica l'imposta sostitutiva così come descritta al punto precedente.

* Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

■ D. Altre informazioni sul contratto

8 - Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Articolo 10 delle Condizioni di Polizza per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9 - Riscatto

Il contratto riconosce un valore di riscatto **qualora siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto stesso presente nel Documento di Polizza.**

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all' Articolo 8 delle Condizioni di Polizza.

I valori di riscatto potrebbero risultare inferiori al premio unico versato.

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente al valore di riscatto, può rivolgersi, anche tramite l'intermediario, al **Servizio Clienti** della Società:

Genertellife S.p.A. - Servizio Clienti
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono: 041 5939611
Fax: 041 5939720
E-mail: genertellife@genertellife-partners.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

10 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso dal contratto deve avvenire mediante una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà indirizzata a:

Genertellife S.p.A. - Via Ferretto n. 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA o per il tramite dell'intermediario.

Alla comunicazione di recesso vanno allegati il documento di Polizza, se ricevuto, e le eventuali Appendici e indicati gli estremi del conto corrente (codice IBAN) su cui conferire il rimborso del premio versato; in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

La Società è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al Punto 5.1.1 della presente Nota informativa, a condizione che le stesse siano quantificate nel modulo di Proposta e nel documento di Polizza.

11 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'Articolo 13 delle Condizioni di Polizza per quanto riguarda la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

I termini per il pagamento concessi alla Società, dal ricevimento della documentazione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni.

Si richiama l'attenzione del Contraente in merito al fatto che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

12 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

13 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

14 - Reclami

Il reclamo deve essere inoltrato mediante posta, telefax o e-mail all'Ufficio reclami della Società e deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'intermediario o del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

In Genertellife, la funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami è:
Ufficio reclami - Funzione quality.

Le modalità di presentazione dei reclami alla Società ed i relativi recapiti sono i seguenti:

- Posta

Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami/Funzione quality
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA

- Fax

Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami/Funzione quality
Numero di fax: 041 5939797

- e-mail

Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami/Funzione quality
Indirizzo e-mail: gestionereclami@genertellife-partners.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi

all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15. Informativa in corso di contratto

L'impresa è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione del premio versato, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

La informiamo che, collegandosi al nostro sito internet e accedendo alla sezione "Area Personale - La tua posizione online", potrà registrarsi e consultare la Sua posizione assicurativa.

16. Conflitto di interessi

La Società si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che in ogni caso la Società, pur in presenza del conflitto di interessi, operi in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

■ E. Progetto Esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Versione ad Accumulo

Sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio unico versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
2	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
3	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
4	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
5	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
10	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
15	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
20	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
...

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà avvenire.

b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- **Garanzia A.C.M.A./I.T.P. 50%**
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,40%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio unico versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 49.504,50	Euro 49.504,50
2	Euro 50.791,62	Euro 50.791,62
3	Euro 52.112,20	Euro 52.112,20
4	Euro 53.467,12	Euro 53.467,12
5	Euro 54.857,26	Euro 54.857,26
10	Euro 62.369,31	Euro 62.369,31
15	Euro 70.910,04	Euro 70.910,04
20	Euro 80.620,32	Euro 80.620,32
...

b1) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- **Garanzia A.C.M.A./I.T.P. 100%**
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,45%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,55%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio unico versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 49.480,38	Euro 49.480,38
2	Euro 50.742,12	Euro 50.742,12
3	Euro 52.036,05	Euro 52.036,05
4	Euro 53.362,97	Euro 53.362,97
5	Euro 54.723,72	Euro 54.723,72
10	Euro 62.066,03	Euro 62.066,03
15	Euro 70.393,46	Euro 70.393,46
20	Euro 79.838,18	Euro 79.838,18
...

Versione Cedola

Sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio unico versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola	Cedola annua	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola
1	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
2	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
3	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
4	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
5	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
10	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
15	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
20	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
....

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà avvenire.

b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- **Garanzia A.C.M.A./I.T.P. 50%**
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,40%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio unico versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola	Cedola annua	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola
1	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 1.254,50	Euro 48.250,00
2	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 2.509,00	Euro 48.250,00
3	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 3.763,50	Euro 48.250,00
4	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 5.018,00	Euro 48.250,00
5	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 6.272,50	Euro 48.250,00
10	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 12.545,00	Euro 48.250,00
15	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 18.817,50	Euro 48.250,00
20	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 25.090,00	Euro 48.250,00
...

b1) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- **Garanzia A.C.M.A./I.T.P. 100%**
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,45%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,55%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio unico versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola	Cedola annua	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola
1	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 1.230,38	Euro 48.250,00
2	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 2.460,76	Euro 48.250,00
3	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 3.691,14	Euro 48.250,00
4	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 4.921,52	Euro 48.250,00
5	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 6.151,90	Euro 48.250,00
10	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 12.303,80	Euro 48.250,00
15	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 18.455,70	Euro 48.250,00
20	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 24.607,60	Euro 48.250,00
...

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Genertellife S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Dott. Davide Angelo Passero

Dott. Roberto Martinolli



Documento aggiornato a luglio 2014

Condizioni di Polizza

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Polizza;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Prestazioni

Global Valore Protetto è un'assicurazione a vita intera che permette al Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, di optare tra due soluzioni di investimento:

- “Versione Cedola” (Tariffa V1 CED GA);
- “Versione ad Accumulo” (Tariffa V1 GA).

Una volta scelta una delle due versioni, per il Contraente non è più possibile passare all'altra nel corso del contratto.

Tramite il presente contratto la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari le prestazioni descritte dai successivi Articoli 1.1, 1.2 e 1.3 in caso di:

- **vita dell'Assicurato, solo per la “Versione Cedola”;**
- **decesso dell'Assicurato;**
- **Invalità Totale Permanente dell'Assicurato.**

Art. 1.1 Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato, qualora alla sottoscrizione del modulo di Proposta sia stata scelta la **Versione Cedola**, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la Società liquida al Contraente un importo (Cedola) pari alla misura annua di rivalutazione (vedi Art. 18 delle presenti Condizioni di Polizza) moltiplicata per il capitale assicurato iniziale riportato nel documento di Polizza.

In entrambe le versioni è data inoltre facoltà al Contraente di interrompere in qualsiasi momento il contratto, previa richiesta scritta e purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto stesso, incassando il valore di **Riscatto** (si veda anche Articolo 8 delle presenti condizioni di Polizza).

Art. 1.2 Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, a seconda della versione prescelta dal Contraente alla sottoscrizione del modulo di Proposta, la Società liquida ai Beneficiari designati:

- un importo pari al capitale assicurato iniziale riportato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis (vedi Art. 18 delle Condizioni di Polizza) per la frazione di anno che intercorre dall'anniversario di Polizza che precede la data di decesso alla data di decesso stessa (**Versione Cedola**);
- un importo pari al capitale assicurato, rivalutato dalla data di decorrenza del contratto, riportata nel documento di Polizza, fino a quella del decesso con i criteri e le modalità previste dall'Art. 18 delle Condizioni di Polizza (**Versione ad Accumulo**).

Nella "Versione ad Accumulo", per la determinazione del capitale assicurato si tiene conto del premio unico versato al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta e degli eventuali riscatti parziali liquidati dalla Società sino a quel momento.

In entrambe le versioni, qualora la morte dell'Assicurato sia conseguente ad infortunio, il capitale da liquidare in caso di decesso dell'Assicurato verrà aumentato del 50% (**A.C.M.A.** - Assicurazione complementare per il caso di morte accidentale). Qualora il Contraente abbia espressamente indicato nel modulo di Proposta l'opzione prevista (Art. 5.1 delle presenti Condizioni di Polizza), il capitale da liquidare in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad infortunio, invece che del 50%, verrà aumentato del 100%.

Si veda anche l'Articolo 2 delle presenti condizioni di Polizza.

Art. 1.3 Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente (I.T.P.)

In entrambe le versioni, **in caso di infortunio dell'Assicurato** che abbia come conseguenza un'Invalidità Totale Permanente del medesimo, la Società corrisponde, all'**Assicurato** stesso, una indennità sotto forma di capitale pari al 50% del:

- capitale assicurato iniziale, indicato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis per la frazione d'anno che intercorre dalla ricorrenza annuale del contratto che precede la data dell'infortunio, alla data di infortunio stessa ("**Versione Cedola**");
- capitale assicurato rivalutato dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di infortunio ("**Versione ad Accumulo**").

Nella "Versione ad Accumulo", per la determinazione del capitale assicurato si tiene conto del premio unico versato al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta e degli eventuali riscatti parziali liquidati dalla Società sino a quel momento.

Qualora il Contraente abbia espressamente indicato nel modulo di Proposta l'opzione prevista (Art. 5.1 delle presenti Condizioni di Polizza), la predetta indennità, da corrispondere in caso di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato conseguente ad infortunio, sarà pari al 100% anziché al 50%.

Si vedano anche i successivi Articoli 2, 3 e 4 delle presenti Condizioni di Polizza.

Art. 2 - Assicurazione complementare per il caso di morte accidentale o di invalidità totale permanente (A.C.M.A. - I.T.P.)

La prestazione A.C.M.A. oppure la prestazione I.T.P., descritte nei precedenti Articoli 1.2 e 1.3, operano a condizione che la morte oppure l'Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato, avvengano in conseguenza di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (infortunio).

Si intende divenuto invalido totale e permanente (I.T.P.) l'Assicurato che, per lesioni fisiche dovute ad infortunio, successivamente alla data di effetto della polizza, esclusa ogni preesistenza, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente la capacità all'esercizio di qualsiasi professione o mestiere o attività remunerativa, a condizione che il grado di invalidità risulti pari o superiore al 66%.

Resta stabilito in ogni caso, che la Società liquida la prestazione convenuta soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Il capitale A.C.M.A. oppure l'indennità I.T.P., da corrispondere ai beneficiari designati, non potrà in ogni caso mai superare, in valore assoluto, la cifra di Euro 500.000,00.

La prestazione I.T.P. e la prestazione A.C.M.A. non sono cumulabili.

Esclusioni dalla garanzia A.C.M.A. - I.T.P.

È esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte oppure l'invalidità totale permanente dovuta a lesioni derivanti da:

- a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) conseguenza diretta o indiretta di una guerra o di qualsiasi conflitto armato, insurrezioni, tumulto, disordine o sommossa, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- f) uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su voli operati da compagnie aeree di linea regolare;
- g) suicidio/tentativo di suicidio o autolesione mentre mentalmente sano o insano, esposizione volontaria al pericolo mentre mentalmente sano o insano, salvo atti commessi per dovere di umanità e solidarietà;

- h) infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- i) partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- j) pratica di attività sportive professionistiche;
- k) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- l) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche, lavori su impalcature o ponti, lavori nel sottosuolo o in mare aperto, l'appartenenza al corpo dei Vigili del Fuoco, a corpi militari o di protezione civile; aviazione, attività subacquee in genere;
- m) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea, scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, speleologia, torrentismo;
- n) carbonchio, malaria, avvelenamenti, infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

Inoltre non verrà pagato alcun beneficio per la presente assicurazione se l'invalidità totale e permanente è direttamente o indirettamente derivante da o conseguente a:

- condizioni o sintomi fisici e mentali preesistenti;
- disordini mentali o psichici.

Età dell'Assicurato alla sottoscrizione

La presente assicurazione complementare non verrà mai inserita qualora, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, l'età dell'Assicurato sia superiore a 69 anni e 6 mesi.

Estinzione della garanzia

La presente assicurazione complementare si estingue a partire dalla prima ricorrenza annua di contratto successiva al raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

Art. 3 - Denuncia, accertamento e riconoscimento dell'Invalidità Totale Permanente

Verificatasi l'invalidità totale e permanente dell'Assicurato, l'Assicurato stesso o altra persona che lo rappresenti, deve chiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, unitamente ad un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della lesione che ha prodotto l'invalidità. Ai fini dell'accertamento dell'invalidità, l'Assicurato deve fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenza dell'invalidità.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione - data di denuncia - decorre il periodo di accertamento da parte della Società che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

La Società si riserva di richiedere all'Assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Ultimati i controlli medici la Società comunica per iscritto al Contraente, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di invalidità.

Si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare lo stato di invalidità con medici di sua fiducia.

L'eventuale stato di invalidità dovrà essere accertato in Italia o in altro Paese di gradimento per la Società; l'eventuale trasferimento dell'Assicurato al luogo dell'accertamento è a carico dell'interessato.

A seguito della denuncia, successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue la data di infortunio, non verrà più applicato il costo relativo alla Garanzia A.C.M.A. - I.T.P. descritto al Punto 5.2 della Nota Informativa.

In caso di mancato riconoscimento, la Società provvederà a ripristinare il contratto alle condizioni precedenti alla data di infortunio dandone tempestiva notizia al Contraente insieme ai relativi effetti economici.

In caso di pagamento della prestazione I.T.P., il contratto rimane in vigore, ma decade la Garanzia A.C.M.A. - I.T.P..

Art. 4 - Controversie relative all'accertamento e riconoscimento dell'Invalidità Totale Permanente

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 5 - Opzioni di contratto

Art. 5.1 A.C.M.A. - I.T.P. 100%

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, può eventualmente indicare che la prestazione, da corrispondere in caso di morte oppure di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato, conseguente ad infortunio (Articoli 1.2 e 1.3 delle presenti Condizioni di Polizza), non sia del 50% ma bensì pari al 100%. La presente opzione è esercitabile qualora il premio unico da versare, al netto delle spese di emissione, non sia superiore a Euro 500.000,00.

Art. 5.2 Conversione in rendita del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure di riscatto totale da parte del Contraente

Il Contraente, da quando il contratto risulta concluso e tramite espressa richiesta effettuata alla Società, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure il valore di riscatto totale in una delle seguenti rendite:

- rendita immediata vitalizia;
- rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale;
- rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni;
- rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni;
- rendita immediata vitalizia certa fino al recupero del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale;
- rendita immediata vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'IVASS, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta di opzione di rendita.

Art. 6 - Durata del contratto

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (Riscatto) del contratto stesso richiesta dal Contraente.

Art. 7 - Età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato, al momento della sottoscrizione, deve essere compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 90 anni.

Art. 8 - Riscatto

Il Contraente, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, previa richiesta scritta da inviare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario.

Il riscatto parziale è previsto **solo nella Versione ad Accumulo** per un importo che sia almeno pari a Euro 2.000,00 e a condizione che il capitale residuo investito nella Gestione Speciale Ri.Alto non sia inferiore a Euro 2.000,00.

Il valore di riscatto viene calcolato, in base alla versione scelta alla sottoscrizione del modulo di Proposta, nel seguente modo:

Versione ad Accumulo

- se richiesto tra il 7° e il 12° mese successivo alla decorrenza del contratto, è dato dal capitale assicurato iniziale, indicato nel Documento di Polizza, rivalutato

- al tasso del 2,00% per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di richiesta del riscatto (*pro rata temporis*);
- se richiesto trascorso 1 anno dalla decorrenza del contratto, è dato dal capitale assicurato rivalutato, in base a quanto previsto dall'Art. 18 delle Condizioni di Polizza, fino alla data di richiesta del riscatto (*pro rata temporis*).

Versione Cedola

- se richiesto tra il 7° e il 12° mese successivo alla decorrenza del contratto, è dato dal capitale assicurato iniziale, rivalutato al tasso del 2,00% per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di richiesta del riscatto (*pro rata temporis*);
- se richiesto trascorso 1 anno dalla decorrenza del contratto, è dato dal capitale assicurato iniziale, indicato nel Documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis, in base a quanto previsto dall'Art. 18 delle Condizioni di Polizza, per la frazione d'anno che intercorre dalla ricorrenza annuale del contratto che precede la richiesta di riscatto, fino alla data di richiesta del riscatto stesso.

Si precisa che:

- il riscatto parziale adotta le stesse modalità di calcolo del riscatto totale;
- l'operazione di riscatto totale estingue il contratto che rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.

Art. 9 - Versamento del premio alla sottoscrizione

Il contratto prevede esclusivamente il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del modulo di Proposta.

L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a Euro 5.000,00 né superiore a Euro 1.000.000,00.

Il premio unico di sottoscrizione viene versato alla Società tramite addebito sul conto corrente bancario come indicato nel modulo di Proposta.

Art. 10 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore del contratto

Il contratto si considera concluso con la sottoscrizione del modulo di Proposta.

Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di Polizza, purché sia stato corrisposto il premio di sottoscrizione.

Art. 11 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), o per il tramite dell'Intermediario, allegando, se già ricevute, il Documento di Polizza e le eventuali Appendici.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna del Documento di Polizza e delle eventuali Appendici, il premio versato diminuito delle spese di emissione riportate nel modulo di Proposta e nel Documento di Polizza.

Art. 12 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Dichiarazione U.S. Person

Il Contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere la sezione F.A.T.C.A. - presente nel Modulo di Proposta di questo contratto - per la raccolta di informazioni sul suo eventuale status di contribuente americano (c.d. U.S. Person). Nel corso della durata contrattuale il Contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a Genertellife S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni indicate in Proposta.

In ogni caso Genertellife S.p.A., in conformità alle previsioni normative di settore, verificherà se siano intervenute eventuali variazioni di circostanze rilevanti ai fini F.A.T.C.A. tali da comportare l'aggiornamento della classificazione del Contraente come "U.S. Person" e provvederà, nel caso, alle comunicazioni previste dalla normativa stessa.

Art. 13 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti, tranne nel caso di Invalidità Totale Permanente e riscatto parziale, deve essere consegnato il **Documento di Polizza** e le eventuali **Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento, e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto. Ad ogni richiesta devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN)** su cui effettuare il bonifico e nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare. Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Decesso dell'Assicurato

Sono necessari, in **originale o in copia conforme all'originale**:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza del *de cuius*, qualora i Beneficiari caso morte indicati nel Documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società e/o qualora Contraente ed Assicurato coincidano, in modo che dall'atto di notorietà risulti se il Contraente abbia lasciato testamento o meno.
 - in presenza di testamento: allegare una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione.
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

Qualora il decesso sia avvenuto per cause accidentali, è necessario allegare anche il verbale dell'autorità giudiziaria con la perizia dell'infortunio accaduto all'Assicurato e copia degli eventuali articoli di giornale che hanno riportato in cronaca la notizia dell'infortunio accaduto all'Assicurato.

2) Invalidità totale e permanente dell'Assicurato

Qualora si verifichi l'**invalidità totale e permanente dell'Assicurato**, il pagamento della prestazione è subordinato all'invio della seguente documentazione, in originale o in copia conforme all'originale:

- un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della lesione che ha prodotto l'invalidità, unitamente a tutta la documentazione medica relativa.

In caso di invalidità dell'Assicurato l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento è determinata con i criteri e le modalità previste agli Articoli 3 e 4 delle presenti Condizioni di Polizza.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

3) *Recesso*

La richiesta di recesso deve essere inviata alla Direzione della Società a mezzo lettera raccomandata o per il tramite dell'intermediario.

4) *Riscatto totale*

Copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente.

5) *Riscatto parziale*

Copia fronte/retro di un documento di identità valido del Contraente.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare.

La Società, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle operazioni di recesso e riscatto può richiedere ulteriori specifiche informazioni.

NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, il Beneficiario dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all'Antiriciclaggio.
- c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

Art. 14 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente al momento della sottoscri-

zione del modulo di Proposta e riportata sul Documento di Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente stesso alla Società oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'Art. 1 delle presenti Condizioni di polizza, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Non è previsto designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l'Intermediario (direttamente o indirettamente), come previsto dal comma 1 bis dell'art.48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 15 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni previste. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul documento di Polizza o su Appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell'Intermediario (direttamente o indirettamente), come previsto dal comma 1 bis dell'art.48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

Art. 16 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 17 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 18 - Clausola di rivalutazione e Regolamento della gestione separata Clausola di rivalutazione

Global Valore Protetto fa parte di una speciale categoria di contratti ai quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche.

A) Rendimento attribuito

Il rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, come riportato al punto 3 del relativo Regolamento.

Il rendimento attribuito al contratto, nell'anno solare successivo, corrisponde al rendimento certificato diminuito di:

- in caso di premio unico versato al netto delle spese di emissione inferiore o pari a Euro 500.000,00,
 - 1,45 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 100%;
 - 1,40 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 50%;
 - 1,35 punti percentuali, successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

- in caso di premio unico versato al netto delle spese di emissione superiore a Euro 500.000,00,
 - 1,20 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 50%;
 - 1,15 punti percentuali, successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

La misura annua di rivalutazione risulta pertanto pari al rendimento attribuito.

La misura di rivalutazione in ciascun anno non può risultare inferiore allo 0,00%.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto una rivalutazione in base alla versione prescelta.

Versione Cedola: la rivalutazione si determina moltiplicando il capitale assicurato iniziale per la misura di rivalutazione definita al precedente Punto A). Detta rivalutazione viene erogata, ad ogni anniversario di polizza, sotto forma di **Cedola**.

Versione ad Accumulo: la rivalutazione si determina maggiorando il capitale assicurato rivalutato all'anniversario precedente al netto di eventuali riscatti parziali dell'anno, dell'importo che si ottiene moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione definita al precedente Punto A).

Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Risparmio Alto - Ri.Alto (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi

collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'at-

tività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Glossario

A Anno, annualità, annuale, annuo

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

B Beneficiario

Persona fisica o giuridica che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto.

C Capitale assicurato

Premio versato dal Contraente che, al netto delle componenti di costo, confluisce nella Gestione Speciale e che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, viene pagato al Beneficiario designato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente,

ne fa annotazione sul contratto o su un'Appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Composizione della Gestione Speciale (Gestione Separata)

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente sottoscrive il modulo di Proposta debitamente compilato.

Condizioni di Polizza (o Condizioni di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito al contratto, sotto forma di rivalutazione delle prestazioni assicurate, resta definitivamente acquisito dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con il Beneficiario, che stipula il contratto e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie amministrare nella Gestione Speciale.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse finanziarie, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

D

Decorrenza del contratto

La data di entrata in vigore del contratto, indicata nel documento di Polizza.

Diritto proprio del Beneficiario

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Documento di Polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

E Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali la misura della rivalutazione, il nuovo capitale assicurato, etc etc.

F Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Speciale, Glossario, Modulo di Proposta.

G Gestione Speciale (Gestione Separata)

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della Società, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto la polizza.

I Impignorabilità e inesecutibilità

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure un'inabilità totale permanente

Intermediario

Global Assicurazioni S.p.A., Via Feltre, 75 - 20134 Milano. Le operazioni vengono effettuate tramite l'Intermediario assicurativo anche attraverso gli sportelli bancari convenzionati con l'Intermediario stesso.

Inabilità Totale Permanente

La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Si veda alla voce "IVASS".

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (succeduto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i poteri, funzioni e competenze ad ISVAP) che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed eco-

nomicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

L **Liquidazione**

Pagamento al Beneficiario della prestazione.

M **Mese, mensilità, mensile**

Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni a seconda del mese di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Modulo di Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

N **Nota Informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche finanziarie della Polizza.

P **Polizza rivalutabile**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Premio unico (o premio versato)

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società alla sottoscrizione del contratto.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

R **Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Regolamento della Gestione Speciale

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Polizza, che regolano la Gestione Speciale.

Rendimento attribuito

Quota del rendimento finanziario attribuito al contratto.

Rendimento finanziario

Rendimento realizzato annualmente dalla Gestione Speciale nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario che la Società si trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Speciale.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione dell'importo, al netto delle imposte, maturato al momento della richiesta.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Rivalutazione minima attribuita al contratto a prescindere dal risultato finanziario della Gestione Speciale.

S

Scheda Sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto.

Società di revisione

Società di revisione contabile che controlla e certifica, oltre ai risultati della Gestione Speciale, la contabilità ed i bilanci della Società.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Documento aggiornato a luglio 2014

Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife spa - sede legale e direzione generale: via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - numero verde 800.018011 - fax 041.5939795



capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'albo imprese Ivass n. 1.00141 - codice fiscale e registro imprese Treviso 00979820321 partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al numero 026 e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali spa - genertellife@genertellife-partners.it - www.genertellife-partners.it

